

(N. 2585)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MOTT e BENEDETTI Luigi

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1952

Soppressione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento.

ONOREVOLI SENATORI. — Con atto pubblico 3 giugno 1919, riconosciuto dalla legge austriaca 9 aprile 1873 allora ancora imperante, fu costituito in Trento un Consorzio fra la Provincia ed i Comuni della provincia di Trento, per la ricostituzione delle aziende danneggiate dalla guerra mediante anticipazioni e somministrazioni di fondi e di materie prime. L'atto costitutivo del Consorzio stabiliva che allo scioglimento dell'Ente, il patrimonio passasse ad altri Enti che sono stati poi assorbiti nell'attuale Camera di commercio industria ed agricoltura.

In applicazione del regio decreto-legge 7 maggio 1924 n. 649 la gestione dei fondi per risarcimento danni di guerra fu posta in liquidazione anche per il Consorzio predetto, che continuò tuttavia la sua esistenza fino a quando, con la legge 29 marzo 1940 n. 293, articolo 1, fu soppresso. Peraltro tale legge, all'articolo 3, modificando l'originaria disposizione dello statuto dell'Ente, stabilì che il patrimonio del Consorzio fosse devoluto ad un « Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento », la cui amministrazione fu deferita a rappresentanti ministeriali, privando così la Ca-

mera di commercio industria ed agricoltura sia del patrimonio, sia della gestione, sia della possibilità di agire con detto patrimonio per le finalità che le erano state originariamente commesse.

Varie, e non sempre pacifiche, attraverso le vicende di guerra ed i successivi rivolgimenti politici, furono le vicissitudini dell'amministrazione del nuovo Ente, ora retto da un Commissario nominato dal Ministero: amministrazione che riguarda in sostanza due aziende alberghiere di un certo rilievo turistico e poche altre attività mobiliari e liquide.

Contro la soluzione adottata dal decreto numero 293 del 1940, specialmente dopo la liberazione, anche perchè prima risultava meno facile, furono mosse vive ed insistenti lagnanze da tutti gli Enti locali per la diversa destinazione e gestione date all'attività residua del soppresso Consorzio e, con istanza 31 dicembre 1949 al Ministero del tesoro, la Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, la Camera di commercio di Trento, la Giunta provinciale di Trento ed un nuovo Consorzio delle provincie e dei comuni della regione Tridentina, nel frattempo costituitosi, hanno richiesto la soppressione dell'Ente e la devoluzione del

suo patrimonio alla Camera di commercio industria ed agricoltura di Trento, come originariamente stabilito.

All'accoglimento di tale fondata domanda mira la presente proposta di legge, che tende così a ripristinare l'originaria destinazione dei beni infranta dal regio decreto n. 293 del 1940, a riportare nell'appropriato ambito della Regione e della Provincia un'iniziativa esclusivamente locale, ad eliminare un Ente,

superfluo e di amministrazione non aggiornata, i cui fini rientrano perfettamente in quelli della tradizionale, autorevole, competente Camera di commercio, già di per sè Ente pubblico, ad assicurare nuove forze e nuovi apporti all'economia della provincia di Trento.

Confidiamo pertanto che la proposta di legge possa raccogliere la piena approvazione del Senato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento, creato dall'articolo 3 della legge 29 marzo 1940 n. 293, è soppresso.

Art. 2.

Il patrimonio di detto Ente è trasferito alla Camera di commercio industria ed agricoltura di Trento a norma dello statuto del Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini posto in liquidazione in virtù del regio de-

creto-legge 7 maggio 1924 n. 649 convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, con obbligo di amministrazione autonoma e di destinazione agli scopi previsti nelle disposizioni sopraindicate, sotto la vigilanza della Giunta regionale.

Art. 3.

La Giunta regionale di Trento, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, nominerà un Commissario liquidatore dell'Ente di cui all'articolo 1 fissandogli il termine per la liquidazione delle pendenze e per il trasferimento del patrimonio di cui all'articolo 2. Gli atti relativi saranno soggetti alla sola tassa fissa di registro e trascrizione e saranno inviati in copia, a cura del Commissario, entro un mese dal loro perfezionamento, al Ministero del tesoro ed alla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.